

Nuove proroghe per versamenti e attività di riscossione - 23/03/2021

La permanenza dello stato di emergenza ha indotto il Governo a prevedere ulteriori differimenti alle scadenze in materia di riscossione già prorogate varie volte. Da evidenziare che la **notifica degli atti impositivi** non è stata oggetto di interventi con la conseguenza che dovrebbe confermarsi - dallo scorso primo marzo - la ripresa l'attività di notifica. Il condizionale è d'obbligo perché, stante la permanenza dello stato di emergenza, non si può escludere che intervengano ulteriori proroghe. Ma vediamo in dettaglio le novità in materia di riscossione.

Nuovi termini versamento Viene innanzitutto differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di **sospensione dei termini di versamento** derivanti da: a) **cartelle di pagamento**; b) **avvisi accertamento esecutivi** emessi dall'AE; c) **avvisi di addebito dell'INPS**. Questi versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il **31 maggio 2021**.

Per la **rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata** delle risorse UE, il versamento delle **rate 2020** può essere effettuato entro il nuovo termine del 31 luglio 2021; invece, per le **rate** in scadenza nel **2021** delle somme dovute per le predette definizioni i nuovi termini sono i seguenti: entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Occorre tener presente che a questi versamenti si applicano le disposizioni previste per la rottamazione-ter (art. 3 c. 14-bis DL 119/2018) e in materia di saldo e stralcio (art. 1 c. 198 L. 145/2018).

Ne consegue che le definizioni non sono invalidate per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Termini decadenza e prescrizione In considerazione dell'ampliamento del periodo di sospensione di cui si è detto in precedenza vengono introdotti i conseguenti adeguamenti della disciplina dei termini di **decadenza e prescrizione**, relativa ai **carichi** affidati all'**agente della riscossione** durante tale periodo. In particolare, per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione fino alla data del 31/12/2021, nonché, anche se affidati dopo il 31 dicembre prossimo, per quelli relativi ai **controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e IVA** anno 2018, per le somme dovute per le dichiarazioni del **sostituto d'imposta**, anno 2017, per le **indennità di fine rapporto** e prestazioni pensionistiche e per le somme relative ai **controlli formali** per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, è prevista: - la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Comunicazione di inesigibilità di ruoli Viene poi previsto lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività a seguito dell'emergenza da Covid-19.

L'intervento dovrebbe garantire la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero e la diluizione nel tempo delle medesime procedure. Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020. Riepilogando, quindi, i **termini** delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione sono i seguenti: le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti nell'anno 2018 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023; le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti nell'anno 2019 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2024; le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti nell'anno 2020 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025;

le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti nell'anno 2021 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026.

Pignoramenti Il termine finale della **sospensione** degli obblighi di **accantonamento** derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, viene differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Restano acquisiti gli **interessi di mora** corrisposti sui versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte. Infine, le verifiche fatte dalle amministrazioni pubbliche (art. 48-bis c. 1 DPR 602/73) e dalle società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000, restano prive di qualunque effetto e quindi tali soggetti pubblici devono eseguire il pagamento a favore del beneficiario.

Si ricorda che si tratta di controlli volti a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario del pagamento dell'amministrazione sia, a sua volta, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000.